SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Provincia autonoma di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2003, n. **234.**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; quanto a 6.638.192 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 2.401.015 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quanto a 2.911.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

(Importi in euro)

Categorie	dal 1° gennaio 2003
2ª categoria	1.838,66
3ª categoria	1.624,68
4ª categoria	1.426,05
5ª categoria	1.223,09
6ª categoria	1.018,78

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 129):

Presentato dal sen. GUERZONI ed altri il 6 giugno 2001.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 27 giugno 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2 e 3 ottobre 2001.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 4 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 12 giugno 2002, il 10 luglio 2002 e approvato il 24 luglio 2002 in un Testo unificato con atti n. 377 (sen. BONATESTA) e n. 1319 (sen. PEDRIZZI).

Camera dei deputati (atto n. 3094):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 18 settembre 2002; il 7 maggio 2003.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 24 giugno 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 2003; il 1° luglio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 2 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 129-377-1319-*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 16 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 23 luglio 2003 ed approvato il 30 luglio 2003.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta la tabella G (Vedove ed orfani minorenni - orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita prima dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979, S.O.), n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), e poi dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra):

«Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

SOGGETTI DI DIRITTO	Importo annuo (in lire)	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
TABELLA *G* - Vedove ed orfani minorenni - orfani maggiorenni in istato di disagio economico..........	1.596.180	2.419.360»

— Si riporta la tabella N (Vedove ed orfani minorenni - orfani maggiorenni in istato di disagio economico) allegata al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 come modificata dalla legge qui pubblicata limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª:

«*Tabella N*

(Importi in euro)

Categorie	*dal 1° gennaio 2002*	*dal 1° gennaio 2003*
2ª categoria	*1.626,51*	*1.838,66*
3ª categoria	*1.422,06*	*1.624,68*
4ª categoria	*1.278,92*	*1.426,05*
5ª categoria	*1.125,45*	*1.223,09*
6ª categoria	*984,57*	*1.018,78*

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della già citata legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 (Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio):

«Art. 1 *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b)-h) (Omissis)».

03G0245

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. **235.**

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* dopo le parole: «36, comma 8-*ter,*», sono inserite le seguenti: «36-*bis*, commi 5, 6; 36-*ter*; 36-*quater*, commi 5 e 6; 36-*quinquies*, comma 2,»;

b) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-*ter*, 36-*quater*, commi 1, 3 e 4, 36-*quinquies*, comma 1.».

2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».

Art. 3.

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Art. 4.

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera *c)* viene aggiunta la seguente:

«*c-bis)* lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 36-*bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota).* — *1.* Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36-*ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli)*. — *1.* Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Art. 36-*quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi)*. — *1.* Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio è stabile;

d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36-*quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi)*. — *1.* Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-*bis*, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee).

Note al titolo:

— Il testo della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 19 luglio 2001, n. L 195.

— Il testo della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 30 dicembre 1989, n. L 393.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 5 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. *(Omissis).*

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

— Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al titolo.

— Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 89, comma 2, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 89 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). — 1. (Omissis).*

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5; 36, comma 8-*ter*, 36-*bis*, commi 5, 6; 36-*ter*; 36-*quater*, commi 5 e 6; 36-*quinquies*, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-*quater*, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-*sexies*; 72-*septies*; 72-*novies*, commi 1, 3, 4 e 5; 72-*decies*, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere *b)* e *c)*; 5, lettere *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *p)*; 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; 21; 37; 43, comma 4, lettere *c)*, *e)* ed *f)*; 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-*octies*, commi 1, 2 e 3, 72-*decies*, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;

b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis*, commi 1, 2, 3, 4, 7; 36*-ter*; 36*-quater*, commi 1, 3, 4; 36*-quinquies*, comma 1.*».

— Il testo dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Attività).* — La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, *nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.*».

Nota all'art. 2:

— Il testo del titolo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e *2001/45/CE* riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 34 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

c-bis) *lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.*».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, è il seguente:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per i riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.

03G0257

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Botricello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Botricello (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Contarino, dalla dott.ssa Maria Santorufo e dal dott. Giovanni Barilà;

Considerato che la dott.ssa Maria Santorufo, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Ernesto Raio - vice prefetto aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Botricello (Catanzaro), in sostituzione della dott.ssa Maria Santorufo.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 259

03A09733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2003.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pompei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber, dalla dott.ssa Giovanna Cerni e dal dott. Gianfranco D'Angelo;

Visto il proprio decreto, in data 27 dicembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002, con il quale il dott. Giuseppe D'Angelo è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione della dott.ssa Maria Larciprete Weber;

Visto il proprio decreto, in data 12 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti in data 19 marzo 2003, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento, per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Giuseppe D'Angelo, la dott.ssa Giovanna Cerni ed il dottor Gianfranco D'Angelo, per motivi di servizio, non possono proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Benedetto Fosco - prefetto a riposo, il dott. Luigi Armogida - vice prefetto, ed il dott. Pasquale Trocchia - dirigente di seconda fascia, sono

nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Pompei (Napoli), in sostituzione del dott. Giuseppe D'Angelo, della dott.ssa Giovanna Cerni e del dott. Gianfranco D'Angelo.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 260

03A09732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è fatto divieto, per l'anno 2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché le assunzioni relative alle categorie protette;

Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Visto, il comma 6, dell'art. 34, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002;

Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2003, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte prioritarie secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 34, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 5 del citato art. 34;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza antincendi espressamente richiamate dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 34, comma 6, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che le assunzioni di personale richieste dall'ACI non debbano gravare sul fondo di cui al comma 5 dei citato art. 34, in quanto detto istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilità nazionale (SEC 95);

Ritenuto che occorre dare priorità ai vincitori di concorsi pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale, alle assunzioni di professionalità del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario; quindici unità in mobilità provenienti dalle ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei beni ed attività culturali e del Ministero della giustizia - Dipartimento degli archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 4 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad assumere, nell'anno 2003, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive seimilanovecentosessantasette unità corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui 57.969.404 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 219.783.023 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004, da far valere sul fondo di cui all'art. 34, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2003, un contingente di personale pari a cinquemilaseicentouno unità, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l'anno 2003, di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere dall'anno 2004. Per l'anno 2003 è posto a carico del fondo di cui all'art. 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono autorizzate, a decorrere dal 1° settembre 2003, ad assumere a tempo indeterminato milletrecentosessantasei unità di personale corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 54.566.849 euro, di cui 20.127.200 euro quale onere relativo all'anno 2003 e 54.566.849 euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004.

4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata tabella 2 autorizzato in favore delle Università è ripartito tra i singoli istituti universitari su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al settore dell'Università dal presente decreto.

5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3, è autorizzata l'immissione di quindici unità di personale provenienti dalle ex basi Nato presso i Ministeri dei beni ed attività culturali e della giustizia - Direzione degli archivi notarili.

6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al precedente comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione all'assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorità che non riguardano l'assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si sono conclusi con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.

7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 6, è autorizzata l'assunzione di quarantacinque unità di personale a tempo indeterminato presso l'ACI e l'ACI Terni il cui onere finanziario è posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei predetti istituti.

8. Nell'ambito del contingente di cui al comma 3, è autorizzata la spesa annua lorda a regime di 4.399.167 euro relativa all'assunzione di novantatre vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici;

9. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti

assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2003, nonché quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresì, fornita dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

11. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'Unità previsionale di base (UPB) 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 19

TABELLA 1

SETTORE SICUREZZA	autorizzazioni assunzioni	Oneri 2003 (euro)	Oneri 2004 (euro)
FORZE ARMATE	1043	3.525.205	34.029.593
CARABINIERI	1435	7.110.206	42.994.135
POLIZIA PENITENZIARIA	120	158.632	3.533.476
GUARDIA DI FINANZA	882	2.792.378	24.699.655
CORPO FORESTALE DELLO STATO	98	662.124	3.980.432
POLIZIA DI STATO	1465	9.357.394	40.575.684
VIGILI DEL FUOCO	558	3.771.437	15.403.199
SUBTOTALE SETTORE SICUREZZA	**5.601**	**27.377.376**	**165.216.174**
ONERI RELATIVI AI RICHIAMI		**Oneri 2003 (euro)**	
FORZE ARMATE		1.664.007	
CARABINIERI		7.731.131	
GUARDIA DI FINANZA		1.069.690	
TOTALE SETTORE SICUREZZA	**5.601**	**37.842.204**	**165.216.174**

TABELLA 2

MINISTERI	auorizzazioni assunzioni	ONERI 2003 (euro)	ONERI 2004 (euro)
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3	35.872	95.656
AFFARI ESTERI	70	1.403.186	3.741.829
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	18	204.149	544.396
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	40	386.040	1.029.441
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	75	593.100	1.581.600
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI)	70	842.523	2.246.727
GIUSTIZIA - Organizzazione giudiziaria	140	1.438.434	3.835.823
GIUSTIZIA - Dipartimento giustizia minorile	2	29.619	78.983
GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	30	295.059	786.824
GIUSTIZIA- Ufficio Centrale degli Archivi Notarili	4	44.091	117.577
COMMISSARIATO DEL GOVERNO - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	5	88.004	234.676
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1	14.672	39.125
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	64	584.517	1.558.713
INTERNO	15	188.787	503.433
ECONOMIA E FINANZE	56	738.416	1.969.110
ECONOMIA E FINANZE - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STAO	14	127.574	340.196
SALUTE	20	404.631	1.079.015
CORTE DEI CONTI	10	139.575	372.200
AUTORITA' BACINO DEL SERCHIO	8	80.632	215.019
AUTORITA' BACINO DEL VOLTURNO	1	16.008	42.689
DIFESA	160	1.951.986	5.205.296
Presidenza Consiglio dei Ministri Scuola Superiore della Pubblica amministrazione (3° concorso dirigenziale)	93	1.649.688	4.399.167
A) TOTALE MINISTERI	899	11.256.562	30.017.497

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	autorizzazi.	oneri 2003	ONERI 2004
I.N.P.D.A.P.	12	380.522	1.014.725
I.N.P.S.	92	3.094.856	8.252.948
I.P.O.S.T.	20	222.440	593.173
E.N.A.C.	2	24.297	68.443
E.N.I.T.	2	27.354	72.944
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	1	12.758	34.022
PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	2	20.181	53.816
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO	2	18.504	49.345
B) TOT. ENTI PUBBL. NON ECONOMICI	133	3.800.912	10.139.416
ENTI DI RICERCA	**autorizzazioni assunzioni**	**oneri 2003**	**Oneri 2004**
I.S.T.A.T.	18	380.192	*1.013.845*
ISTITUTO NAZ.LE DI ALTA MATEMATICA "Francesco Severi"	1	10.888	*29.035*
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	11	200.371	*534.322*
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)	6	129.389	*345.038*
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	10	316.387	*843.699*
INSEAN	2	18.581	*49.550*
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE	1	30.909	*82.425*
E.N.E.A.	15	164.178	*437.809*
ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE	1	19.263	*51.368*
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	5	134.007	*357.353*
ISTITUTO PAPIROLOGICO "G.VITELLI"	1	26.802	*71.471*
I.C.R.A.M.	2	53.603	*142.941*
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	14	300.958	*802.554*
ISTITUTO NAZIONALE OTTICA APPLICATA	5	84.031	*224.082*
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE	2	53.603	*142.941*
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	9	182.341	*486.242*
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	16	298.223	*795.261*
C) TOTALE ENTI DI RICERCA	119	2.403.726	6.409.936
D) A.C.I.	*45*		
E) UNIVERSITA'	*170*	*2.666.000*	*8.000.000*
TOT. GENERALE	1.366	20.127.200	54.566.849

03A09854

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota in data 18 agosto 2003 del presidente della regione Toscana, con la quale viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi nel territorio del comune di Pistoia a causa delle condizioni meteoclimatiche particolarmente siccitose, con conseguente grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico;

Considerata, in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare opere di adduzione della risorsa idrica nelle zone interessate dall'emergenza in esame, prelevandola dall'acquedotto Firenze-Prato, con procedure di assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità e della conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica e produttiva nonché comportano grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Tenuto conto che per la gravità della situazione determinatasi è necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza;

D'intesa con la regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 agosto 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09820

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, anche con riferimento al territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003 lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Considerato che la crisi idrica di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003 ha interessati anche il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come dalla richiesta formulata dalla medesima regione soltanto con la nota del 12 agosto 2003, con conseguente necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per il superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 agosto 2003;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 luglio 2003 nei territori regionali interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza anche con riferimento al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09821

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2003.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Fonte di Alice», in Greve in Chianti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 1995, n. 2924, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte di Tito» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cintoia» in comune di Greve in Chianti (Firenze), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1998, n. 3071, con il quale è stata autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte di Tito» in «Fonte di Alice»;

Vista l'istanza in data 18 marzo 2003 con la quale la società Sorgente Cintoia S.r.l., con sede in Greve in Chianti (Firenze), via Cintoia Bassa n. 55, ha chiesto la revoca del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte di Alice»;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Vista la nota n. 105/4195/05.01.12 del 28 febbraio 2003 con la quale il Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà della regione Toscana esprime nulla osta affinché la società Sorgente Cintoia produca istanza di revoca del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Alice»;

Preso atto delle motivazioni contenute nella sopra citata nota regionale;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto dirigenziale 30 ottobre 1995, n. 2924, di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte di Alice», originariamente denominata «Fonte di Tito», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cintoia», in comune di Greve in Chianti (Firenze).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09484

DECRETO 28 luglio 2003.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Tre Fontane», in Montefiorino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 settembre 2002 e le successive note integrative della società Sorgenti Xenia S.p.a. con sede in Milano, Piazza del Duomo n. 17, concernenti la richiesta di riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Tre Fontane» sgorgante dalle captazioni denominate «Sorgente Tre Fontane» e «Pozzo Tre Fontane» nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino sita nel comune di Montefiorino (Modena);

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal settore difesa del suolo e tutela dell'ambiente dell'assessorato all'ambiente della provincia di Modena con nota n. 54916/8.6.8.9 dell'11 giugno 2001, in merito alla richiesta della società Sorgenti Xenia di convertire l'autorizzazione alla produzione delle acque ubicate nella suddetta concessione mineraria, da imbottigliamento di acque minerali ad imbottigliamento di acque di sorgente;

Ritenuto di dover preliminarmente procedere alla revoca del riconoscimento come acqua di minerale dell'acqua «Tre Fontane»;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, n. 1657 di autorizzazione alla vendita dell'acqua mine-

rale naturale «Tre Fontane» di Montefiorino (Modena) ed il decreto dirigenziale 14 febbraio 2000, n. 3301 - 198 di conferma del riconoscimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta provinciale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09485

DECRETO 28 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Naiade», in Falciano del Massico, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 novembre 1999 con la quale la società Naiade S.r.l. con sede in Falciano del Massico, via Trieste n. 5, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Naiade» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Naiade» sito nel comune di Falciano del Massico (Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 6 maggio 2003;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 24 ottobre 2002 e del 16 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dell'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Naiade» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Naiade» sito nel comune di Falciano del Massico (Caserta).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può favorire l'eliminazione urinaria di acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09486

DECRETO 28 luglio 2003.

Revoca del riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «San Daniele», in Montefiorino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 luglio 2002, integrata con nota del 22 ottobre 2002, con la quale la società Sorgenti Xenia S.p.a. con sede in Milano, Piazza del Duomo n. 17, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «San Daniele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Geo - Montefiorino sita nel comune di Montefiorino (Modena);

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal settore difesa del suolo e tutela dell'ambiente dell'assessorato all'ambiente della provincia di Modena con nota n. 54916/8.6.8.9 dell'11 giugno 2001, in merito alla richiesta della società Sorgenti Xenia di convertire l'autorizzazione alla produzione delle acque ubicate nella suddetta concessione mineraria, da imbottigliamento di acque minerali ad imbottigliamento di acque di sorgente;

Ritenuto di dover preliminarmente procedere alla revoca del riconoscimento come acqua di minerale dell'acqua «San Daniele»;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, n. 1658 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «San Daniele» di Montefiorino (Modena) ed il decreto dirigenziale 25 novembre 1999, n. 3211 - 130 di conferma del riconoscimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente della giunta provinciale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 maggio 2003.

Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 91, che istituisce dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 91, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità, per la determinazione dei criteri per la concessione dei finanziamenti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per la realizzazione, da parte dei datori di lavoro, di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Art. 2.

Principi

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, devono rispettare i seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti devono essere rimborsati al 50 per cento, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) i finanziamenti devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Requisiti soggettivi e oggettivi

1. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di lavoro che da più datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso è necessario, indicare il soggetto capofila.

2. In ogni caso, ciascun soggetto non può presentare, in forma singola o congiunta, più di una domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002.

3. L'ambito operativo dei progetti di cui all'art. 91 della legge n. 289 del 2002 attiene alla progettazione e realizzazione di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, con esclusione delle spese di gestione.

Art. 4.

Criteri per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono concessi sulla base dei seguenti criteri:

a) congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell'opera;

b) tempi di realizzazione (progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività);

c) congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro.

2. Non sono ammissibili le domande di finanziamento per progetti già finanziati con altre risorse pubbliche.

3. Al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio nazionale nella concessione dei finanziamenti, si tiene conto della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive della area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).

4. Fatti salvi i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il cui rispetto è necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti, questi ultimi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 5 del art. 91 della legge n. 289 del 2002, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione tecnica di valutazione

1. L'esame delle domande presentate ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuato sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto ed è affidato ad un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, composta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori e da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro per le pari opportunità.

2. La commissione tecnica di valutazione è presieduta dal direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

Art. 6.

Elenco dei progetti ammessi al finanziamento

1. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, predisposto dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente decreto, viene approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Adempimenti successivi

1. I datori di lavoro cui è comunicata l'ammissione al finanziamento del progetto presentato trasmettono, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di accettazione, corredata dai seguenti documenti:

a) estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l'accreditamento del contributo assegnato;

b) dichiarazione del legale rappresentante recante l'indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche;

c) impegno a rispettare la normativa edilizia vigente.

Art. 8.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I progetti possono essere ammessi a finanziamento fino ad un massimo dell'80 per cento del costo complessivo del progetto. Gli eventuali compensi per consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell'8 per cento del costo complessivo del progetto.

2. Per ogni progetto ammesso al finanziamento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorda con il beneficiario il piano di ammortamento, sulla base dei principi di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. Il finanziamento non può superare, in ogni caso, i seguenti importi:

a) per la realizzazione di nidi aziendali: € 125.000,00;

b) per la realizzazione di micro-nidi aziendali: € 75.000,00.

4. Il finanziamento è così erogato:

a) una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, è versata all'atto dell'accettazione da parte del datore di lavoro, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) una ulteriore quota, pari al 50 per cento, è versata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività diretta all'attivazione del progetto;

c) il saldo, pari al restante 30 per cento, è versato al termine della realizzazione del progetto, previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del

Ministero del lavoro e della politiche sociali, della concreta attuazione del progetto, della conformità dell'opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido e micro-nidi.

5. Il beneficiario, o nel caso di più proponenti il capofila, presenta, inoltre, una dettagliata relazione finale, attestante l'opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonché il concreto avvio delle attività relative all'asilo nido o al micro-nido.

6. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dispone la restituzione delle somme già versate, con i relativi interessi legali, le quali vengono assegnate al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell'ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 108

03A09669

DECRETO 16 maggio 2003.

Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», ed in particolare l'art. 91, che istituisce dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 91, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione del prospetto di domanda da presentare per l'ammissione al finanziamento, nonché le relative modalità di trasmissione;

Visto il decreto in pari data del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, che definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti, ai sensi del comma 4 del citato art. 91;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto definisce il prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nonché le relative modalità di trasmissione della domanda.

Art. 2.
Modalità e termini di presentazione delle richieste

1. La richiesta di finanziamento deve a pena di inammissibilità:

a) essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;

b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., o inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica asili.nido@minwelfare.it, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;

c) essere redatta secondo il modello allegato, che forma parte integrante del presente decreto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti;

d) essere inoltrata unitamente agli allegati *A* e *B*, debitamente compilati, che formano parte integrante del presente decreto;

e) indicare la stima dei tempi di realizzazione dell'opera ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase;

f) indicare l'entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo di progettazione dell'opera;

g) indicare la stima del costo di esecuzione dell'opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri e dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 109

ALLEGATO 1

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per le tematiche familiari sociali e la tutela dei diritti dei minori - via Fornovo, 8 - Pal. A - 00192 ROMA

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Oggetto: Domanda di finanziamento per l'esercizio finanziario 2003 ai sensi dell'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il sottoscritto .... rappresentante legale della ....con sede legale nel comune di .... provincia di .... indirizzo .... c.a.p. .... tel. .... fax .... e-mail ....

avente natura giuridica di:
....

chiede

ai sensi dell'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la concessione di un finanziamento, pari a € .... (1) da destinare alla realizzazione del progetto allegato alla presente domanda, il cui costo complessivo è stimato in € ....

La quota a carico del soggetto proponente è di € .... pari almeno al 20% del costo complessivo del progetto.

---

(1) L'importo richiesto va indicato riducendo il costo complessivo del progetto della quota a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento.

I tempi di realizzazione del progetto di cui alla presente domanda sono indicati nell'allegato *B*.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1. l'attività lavorativa svolta dal soggetto o dai soggetti proponenti è la seguente:
....
....
....

2. il progetto per il quale si richiede il contributo non è mai stato finanziato prima con finanziamenti pubblici.

Solo nel caso di presentazione congiunta con altri datori di lavoro, aggiungere la seguente dichiarazione:

dichiara che, in caso di ammissione a finanziamento dell'iniziativa, trasmetterà atto di delega, con firma autenticata o in autocertificazione, del legale rappresentante della/delle proponenti.

dichiara, altresì, che le informazioni contenute nel formulario di progetto corrispondono al vero.

Data ....

Firma ....

ALLEGATO *A*

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO

■ Soggetto/soggetti che presentano il progetto

Nome, Denominazione, Ragione sociale ________
Cognome________

Nato a ______ **il** _______

Residente a/Sede sociale ______
Via________ **Provincia** _________

Domicilio (da compilarsi solo se diverso dalla residenza) ________

Telefono ________ **Fax** _________
E-mail ________
Codice Fiscale ________
Partita IVA ________

Altri soggetti *partner*:

Nome, Denominazione, Ragione sociale ________
Cognome _________

Nato a_______ **il** ________

Residente a/Sede sociale _____
Via _______ **Provincia** _______

Domicilio (da compilarsi solo se diverso dalla residenza) ________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PROGETTO

1. Contesto di riferimento.

1.1 Descrizione del contesto locale e territoriale di riferimento e identificazione dei destinatari ed indicazione dei dati relativi ai dipendenti, all'orario di lavoro, alla domanda del servizio espressa dai lavoratori.

1.2 Bacino di utenza interessato (numero potenziale dei bambini).

2. Descrizione del progetto che si intende realizzare.

2.1 Localizzazione del servizio.

2.2 Interventi da realizzare (ristrutturazioni, adattamenti, acquisto arredi, altre).

2.3 Fase progettuale.

2.4 Fase di realizzazione dell'opera.

3. Costi.

3.1 Entità del finanziamento richiesto in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al costo previsto.

3.2 Costo totale, costo scomposto in fasi e azioni.

3.3 Quota a carico dell'impresa proponente.

3.4 Incidenza del costo di lavoro di progettazione sul totale.

4. Caratteristiche del servizio offerto anche relazione al progetto psico-pedagogico.

4.1 Breve descrizione della dimensione e della distribuzione degli spazi interni ed esterni, degli orari di apertura, della capacità ricettiva e del rapporto numerico educatori/bambini, personale educativo e di assistenza/bambini e conformità con la vigente normativa regionale e con i regolamenti comunali.

4.2 Modalità di accesso al servizio e percorso per l'inserimento.

4.3 Modalità organizzativa.

4.4 Attività.

4.5 Organizzazione degli spazi interni ed esterni con l'indicazione circa l'arredo.

5. Gestione.

5.1 Indicazione delle modalità di gestione (diretta o indiretta), del costo stimato del servizio, articolato per voci di spesa, delle modalità di definizione della retta.

5.2 Eventuale soggetto attuatore.

5.3 Eventuali partner attivi nella gestione del progetto e modalità d organizzazione del partenariato.

5.4 Modalità di coordinamento con la rete dei servizi educativi esistenti nel territorio e la programmazione territoriale.

Data ....

Il legale rappresentante

03A09670

DECRETO 24 giugno 2003.

Concessione del trattamento di mobilità per i lavoratori ex dipendenti della società Nuova Cartiera di Arbatax - unità di Arbatax e della società Arbatax 2000 - unità di Tortolì, della società Nostromo - unità di Porto Salvo di Vibo Valentia, della società Manifattura del Matese - unità di Piedimonte Matese, della società Ideal Standard - unità di Salerno, delle aziende dell'area industriale della Valbasento, della società MTV - unità di Scafati e della società Nuova Intesa - unità di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, con gli appositi accordi — che saranno dettagliatamente indicati nel dispositivo del presente provvedimento — intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie, aziendali e territoriali, per le quali

sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità, senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del già richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuità, la prosecuzione del trattamento di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie, aziendali e territoriali di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilità sia terminato essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, in favore di settantotto ex dipendenti della società Nuova Cartiera di Arbatax - unità di Arbatax (Nuoro), e della società Arbatax 2000 - unità di Tortolì - Arbatax (Nuoro), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di ottantotto ex dipendenti della società Nostromo - unità di Porto Salvo di Vibo Valentia (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di centotrentanove ex dipendenti della società Manifattura del Matese - unità di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati ai sopra citati accordi, che unitamente agli elenchi stessi, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concesione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 gennaio 2003, in favore di trentuno ex dipendenti della società Ideal Standard - unità di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 febbraio 2003, in favore di ventitre ex dipendenti delle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituisce, unitamente agli elenchi stessi, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 25 febbraio 2003, in favore di centotrentuno ex dipendenti della società MTV (già COPMES) - unità di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 marzo 2003, come modificato dal successivo accordo del 15 maggio 2003, in favore di ottantotto ex

dipendenti della società Nuova Intesa - unità di Gagliano Castelferrato (Enna), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilità, autorizzata con i precedenti articoli, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti indicati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dalla data di scadenza del trattamento ordinario, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9.

Le concessioni del trattamento di mobilità, disposte con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 12.407.200, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 10.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 255

03A09695

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Compagnia del latte - Società cooperativa consortile a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 febbraio 2002 e del successivo accertamento in data 11 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Compagnia del latte - Società cooperativa consortile a r.l.», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02533270928), è posta in liquidazione coatta amminitrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Renata Pitzalis, nata a Cagliari il 24 agosto 1968, ivi domiciliata in via Corsica n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09787

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Augusta società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Assemini, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Augusta società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Assemini (Cagliari) (codice fiscale n. 00515560928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonino Aledda, nato a Carbonia (Cagliari) il 9 gennaio 1943, domiciliato in Pirri (Cagliari), via San Fermo n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09788

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Casual Confez soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore ordinario in data 4 marzo 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Casual Confez soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Benevento (codice fiscale n. 00931080626) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964 domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09789

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Green Car - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 novembre 2000 e dei successivi accertamenti in data 2 novembre 2001 e 22 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La societa «Green Car - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02256570926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Sandro Anedda, nato a Cagliari il 23 giugno 1968, ivi domiciliato in via Flemig n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09790

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.IN.SO.LA. coop. sociale a r.l.», in Taggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.IN.SO.LA. coop. sociale a r.l.», con sede in Taggia (Imperia) (codice fiscale n. 00311950083) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Emilio Gatto, nato a Genova il 1º ottobre 1969, ed ivi domiciliato in via Ippolito d'Aste n. 8/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09791

DECRETO 23 luglio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilizia la Quercia a r.l.» in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 13 maggio 2003 del tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilizia la Quercia a r.l.» in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale n. 05765290019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Gian Franco Buri, nato a Torino il 3 luglio 1962, ed ivi domiciliato in via B. Drovetti n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 luglio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09792

DECRETO 4 agosto 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio abitazione Genova Quarto», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguadante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Genova in data 28 febbraio 2003, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio abitazione Genova Quarto», con sede in Genova (codice fiscale n. 02328680109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maurizio Fazi, nato a San Remo (Imperia) il 15 novembre 1961, ed ivi domiciliato in via Roma n. 128, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09823

DECRETO 4 agosto 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooper Castagneto Carducci coop. a r.l.» in liquidazione ordinaria, in Castagneto Carducci, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 e 31 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooper Castagneto Carducci coop. a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Castagneto Carducci (Livorno) (codice fiscale n. 80010290494) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966 residente in Firenze, via Cosimo Ridolfi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A09824

DECRETO 5 agosto 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa fra produttori ortofrutticoli del Piceno a r.l.», in San Benedetto del Tronto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa fra produttori ortofrutticoli del Piceno a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (codice fiscale n. 00173570441) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori: dott. Ferdinando Franguelli, nato, a Ancona l'8 gennaio 1946, domiciliato in Ancona, via Gentiloni n. 7; avv. Alberto Ranocchiaro, nato a Pescara il 19 maggio 1967, domiciliato in Pescara, via Chieti n. 6; avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala il 21 marzo 1958, domiciliato in Roma, piazzale delle Belle Arti n. 8, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09822

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 luglio 2003.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life-Natura per l'annualità 2004.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life);

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, e definisce le modalità di attuazione del programma Life-Natura per il periodo 2000-2004;

Visto l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale pubblicato con decreto ministeriale 3 aprile 2000, nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per i programmi Life-Natura annualità 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 119/09 del 21 maggio 2003;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro la quale debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario Life-Natura;

Decreta:

Art. 1.

Le proposte per il finanziamento di progetti attraverso il programma Life-Natura per l'anno 2004 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nel fascicolo di candidatura edito dalla Commissione europea e disponibile sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm e anche sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www. minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/Home_scn.asp

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1 dovranno pervenire in numero di quattro copie cartacee e di due copie in formato elettronico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura - Divisione II - riferimento Life-Natura 2004, via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma, entro le ore 20 del giorno martedì 30 settembre 2003. Non farà fede il timbro postale.

Art. 3.

Le informazioni relative all'elenco dei Siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale che interessano il programma comunitario Life-Natura sono disponibili sul sito Internet http:///www.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp; le relative schede e cartografie sono disponibili presso le regioni e le province autonome e presso la divisione II della direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma. Ulteriori informazioni possono essere richieste al gruppo esterno di consulenza Life-Natura, comunità ambiente, via della Lungara n. 1/3, 00165 Roma, tel. 06/5806070.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A09793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 12 agosto 2003.

Iscrizione della denominazione «Pane di Altamura» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003, la denominazione «Pane di Altamura» riferita ai prodotti della panettaria, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'ori-

gine protetta «Pane di Altamura», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pane di Altamura» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 12 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: art. 5 D.O.P. (X) - I.G.P.( ) - nº nazionale del fascicolo: 5/2000

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

telefono: 06-4819968 - fax 06-42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1 - Nome: Consorzio per la tutela del «Pane di Altamura».

2.2 - Indirizzo: Corso Umberto I, 5 - 70022 Altamura (Bari).

2.3 - Composizione: Panificatori artigiani.

3. Tipo di prodotto: Prodotto di panetteria - classe 2.4.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Pane di Altamura».

4.2. Descrizione: il «Pane di Altamura» è un prodotto di panetteria ottenuto dal rimacinato di semola di grano duro, ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio» e «simeto» prodotte nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione, da sole o congiuntamente in ragione almeno dell'80%, purché prodotte nel medesimo territorio.

Il prodotto si ottiene secondo l'antico sistema di lavorazione che prevede l'uso di lievito madre o pasta acida, sale marino, acqua.

All'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

la pagnotta dal caratteristico profumo di peso non inferiore a 0,5 kg, presenta due forme tradizionali, la prima delle quali, denominata localmente «U sckuanète = pane accavallato», è alta, accavallata, con baciatura ai fianchi; l'altra più bassa, localmente denominata «a cappidde de prèvete = a cappello di prete», non presenta baciatura;

la crosta deve possedere uno spessore non inferiore a 3 mm; la mollica, di colore giallo paglierino, presenta una omogenea alveolazione; l'umidità non deve superare il 33%.

4.3. Zona geografica: l'area geografica delimitata dove sono prodotti i grani impiegati e le semole rimacinate comprende i territori dei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge, in provincia di Bari, secondo la delimitazione riportata all'art. 5 del disciplinare di produzione e rappresentata nell'allegata carta geografica.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» coincide con il territorio definito al primo paragrafo, nel quale, nel corso dei secoli si è consolidata l'elaborazione del prodotto originatosi, nel 1500, nel comune di Altamura, in provincia di Bari. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas, in maniera indiretta o diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

4.4. Prova dell'origine: l'origine del «Pane di Altamura» è legata alla tradizione contadina della tipica zona di produzione.

Elemento base del regime alimentare delle popolazioni alto murgiane, nella sua forma più tradizionale (U sckuanète = pane accavallato) è in pezzatura di notevoli dimensioni, era prevalentemente impastato e lavorato tra le mura domestiche, quindi definitivamente confezionato e cotto in forni pubblici, con implicazioni sul piano sociale e culturale, conseguenti alla connessione del privato con il collettivo.

Il fornaio procedeva alla marchiatura delle forme con il marchio in legno o in ferro artigianale riportante le iniziali del capo famiglia, quindi le infornava.

La sua principale caratteristica, mantenuta fino ad oggi, era la durevolezza, necessaria per garantire l'alimentazione di contadini e pastori per una settimana o più frequentemente nei quindici giorni trascorsi nelle masserie disseminate tra le alture murgiane: un'alimentazione incentrata quasi esclusivamente sul pane condito con sale, olio ed immerso nell'acqua bollente.

Fino alla metà del secolo scorso si poteva udire per le strade di Altamura il grido del fornaio che annunciava, all'alba, l'avvenuta cottura del fragrante pane.

Il primo riferimento al luogo di origine del prodotto, se non proprio riconducibile ad Altamura ma sicuramente al territorio murgiano, è rintracciabile, nel Libro I, V delle Satire del poeta latino Orazio che nella primavera del 37 a.C., nel rivisitare il paesaggio della sua infanzia, nota l'esistenza del «pane migliore del mondo, tanto che il viaggiatore diligente se ne porta una provvista per il prosieguo del viaggio».

La tradizionale attività di panificazione di Altamura trova conferma negli «Statuti Municipali della città fatti nell'anno 1527», i cui articoli relativi al «Dazio del forno» sono stati trascritti, a cura di G. De Gemmis nel bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo civico, anno 1954, pp. 5-49.

La trascrizione di documenti riferibili all'imposizione o all'esenzione di dazi è stata curata da A. Giannuzzi ne «Le Carte di Altamura», in «Codice Diplomatico Barese», anno 1935.

Altro documento, risalente al 1420, sanzionava l'esenzione del dazio del pane per il clero di Altamura.

La consuetudine della cottura in forni pubblici traeva fondamento nel divieto posto ai cittadini «di ogni stato o condizione» di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce, pena il pagamento di rilevante ammenda, rappresentando la gabella imposta un terzo del costo complessivo della panificazione.

Era dunque nel contesto di una società agropastorale che nascevano le forme tipiche dai pani tradizionalmente confezionati per i contadini, per i pastori e per le loro famiglie che ancora oggi è possibile ritrovare nella produzione dei panificatori altamurani: forme di grande pezzatura, ottenute con sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua, alla fine di un processo di lavorazione articolato in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura, cottura nel forno a legna. Ed erano queste caratteristiche a distinguerlo da qualunque altro tipo di pane.

Anche l'attività molitoria doveva essere concentrata tutta in Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.

Si può concludere affermando che, nonostante le trasformazioni e gli adeguamenti sopravvenuti, il pane attualmente confezionato nella murgiana città di Altamura, sia il diretto erede di quel pane dei contadini e dei pastori che, dal Medioevo in poi, si continua a produrre senza soluzione di continuità.

Relativamente ai controlli per l'attestazione dell'origine della produzione della D.O.P. «Pane di Altamura», la prova di essa è certificata dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori di materia prima e i panificatori interessati, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Il disciplinare di produzione prevede, all'atto del conferimento della D.O.P., l'istituzione:

di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni dell'area delimitata al punto 4.3, dei produttori di grano duro nel territorio di interesse;

di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni, degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai produttori di grano nel territorio sopra indicato;

di un elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del disciplinare di produzione indicati nel successivo punto 4.5, depositato presso il comune di Altamura.

Tutti i suddetti elenchi dovranno essere depositati presso la regione Puglia e presso l'organo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'organo di controllo verificherà inoltre che il lievito madre utilizzato, le dosi e la composizione dell'impasto, le modalità e la durata dello stesso, la lievitazione, la modellatura e la rimodellatura delle forme, la cottura, la sfornatura e l'immissione al consumo con gli opportuni contrassegni, siano conformi alle prescrizioni della disciplina descritta al successivo punto 4.5.

L'acqua da utilizzare per l'impasto è certificata dall'Ente gestore dell'acquedotto: essa dovrà essere analizzata con frequenza annuale, dovrà rispondere ai parametri riportati al successivo punto 4.5, e la certificazione rilasciata dall'Ente gestore sarà resa nota mediante affissione all'albo pretorio del comune di Altamura.

L'organismo di controllo accerterà inoltre che il grano utilizzato per la panificazione possegga i requisiti indicati al punto 4.5.

4.5. Metodo dell'ottenimento: il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati:

grano duro	Requisiti unità
Peso ettolitrico ≥	78 kg/hl
Proteine (N tot × 5,70) ≥	11% s.s.
Ceneri <	2,2% s.s.
Glutine secco ≥	9,0% s.s.

Semole di grado duro	
Indice di glutine <	80
Indice di giallo ≥	20

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio», «simeto» prodotte nel territorio delimitato al punto 4.3 da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella sopra riportata.

I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa 300 giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40° C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro. I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio al punto 4.3.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

Impasto:

1) il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;

2) dosi e composizione dell'impasto: per q.li 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano kg 20 (20%) di lievito naturale, kg 2 (2%) di sale marino, lt 60 (60%) circa di acqua alla temperatura di 18° C;

3) l'operazione d'impasto deve durare 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti.

La caratterizzazione dell'acqua dovrà rispondere ai seguenti parametri:

incolore, insapore, inodore;

temperatura compresa fra 12° e 15° C;

pH compreso fra 7 e 8,5;

durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5 GF;

contenuto calcio (Ca + +) compreso fra 46 e 55 mg/l;

alcalinità ($Ca\,CO_3$) compresa fra 130 e 160 mg/l;

ione nitroso assente;

contenuto sodio minore di 5-6 mg/l;

contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5 mg/l;

coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100 ml.

Lievitazione e prima fase di riposo.

A ultimazione dell'operazione dell'impasto è necessano coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

Modellatura e seconda fase di riposo.

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per trenta minuti.

Rimodellatura e terza fase di riposo.

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

Infornata e cottura.

Prima di essere infornata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, è deve raggiungere la temperatura di 250° C. I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura Pane di Altamura devono essere alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

Sfornatura.

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoruscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagiate su assi di legno.

4.6. Legame.

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori

geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

territorio mai assoggettato a ingressione marina;

forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi;

idrografia autoctona;

temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12° C;

clima mediterraneo umido mesotermico;

asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide;

permeabilità del suolo 10^-5 ÷ 10^- 6 cm/sec;

composizione chimica dei suoli.

La Murgia centro-settentrionale, al cui interno Altamura, col suo vasto territorio di oltre 44.000 ettari, rappresenta il centro più popolato ed economicamente rilevante, costituisce l'area di maggiore produzione cerealicola della Puglia dopo la Capitanata; la coltivazione del grano ha rappresentato storicamente, con l'allevamento ovino, la principale attività produttiva del territorio.

Nella città di Altamura che vanta una secolare tradizione nel settore della panificazione operano trentacinque aziende con una produzione giornaliera di pani che si aggira intorno ai 600 quintali che, sottratta una quota del 20% riservata al fabbisogno locale viene collocata sui più importanti mercati nazionali.

Dal punto di vista dell'assetto morfo-strutturale, il territorio cerealicolo interessato si identifica con la piattaforma «apula», che si è sottratta all'ingressione marina, ed è rimasta costantemente emersa dalla fine del Mesozoico ad oggi: questa rappresenta una prima peculiarità in quanto è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari.

La seconda peculiarità ambientale è data dalla rara presenza di sistemi carsici epi ed ipogei, con conseguente scarsa o nulla influenza sull'attuale rete idrica sotterranea.

La terza caratteristica è data dalla idrografia autoctona, per cui la falda carsica trae alimentazione unicamente da un'aliquota delle acque meteoriche che precipitano su di essa. Anche il valore della temperatura di immissione delle acque meteoriche costituisce una particolarità del territorio, esso infatti è mediamente dell'ordine di 12° C.

Dal punto di vista climatico il territorio presenta estati asciutte e inverni secchi di precipitazioni liquide e solide, quest'ultime sono mediamente pari a 20-35 cm. Esse contribuiscono a mantenere condizioni di asetticità ambientale.

Delle precipitazioni allo stato liquido, che in media raggiungono i 600 mm annui, metà attraversa il terreno e raggiunge il sottosuolo, l'altra metà alimenta il terreno vegetale.

A causa del carsismo giovane e non evoluto, l'umidità contenuta nelle fessure delle rocce e dei suoi prodotti di alterazione viene restituita per capillarità al terreno vegetale nei periodi più siccitosi: tale fenomeno costituisce una ulteriore peculiarità del territorio.

I parametri geologici, idrogeologici e meteorologici concorrono a definire l'unicità dell'ambiente naturale, instauratosi sul territorio interessato.

4.7. Struttura di controllo.

Nome: Bioagricoop - S.c.r.l.

Indirizzo: via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

4.8. Etichettatura.

Il prodotto finito è confezionato in termodetraibile microforato con etichetta riportante:

1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;

2) data di scadenza;

3) contrassegno.

In alternativa senza alcun involucro, con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno allegato, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è composto da Scudo sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «Pane D.O.P. di Altamura».

Le specifiche di stampa del contrassegno sono di seguito, indicate:

puntinato: 100% pantone 323 cv;

Pane dop di Altamura: carattere arial, dimensione 71,1 puntistile grassetto, spessore linea ovale 0,040;

asse maggiore ovale 17,5 cm;

asse minore ovale 13 cm;

le dimensioni del logotipo non dovranno essere inferiori a 10 cm × 7 cm;

giallo: 100% pantone yellow cv;

viola: 100% pantone 228 cv;

bianco: 100% pantone trans. White cv;

verde: 100% pantone 334 cv;

rosso: 100% pantone warm red cv;

bordo ovale: 100% pantone violet cv.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PANE DI ALTAMURA»

Art. 1.

La denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura» è riservata al pane che risponde ai requisiti e alle condizioni poste dal regolamento CEE N. 2081/92 e alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine protetta « Pane di Altamura» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale marino-acqua) e dall'impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro coltivato nei territori dei comuni della Murgia nord-occidentale indicati all'art. 5 e specificati nell'allegata cartina geografica.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» comprende i territori dei comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, individuati all'art. 5. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas in maniera indiretta o in maniera diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

Art. 4.

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà appulo, arcangelo, duilio, simeto prodotte nel territorio delimitato nell'allegato *K*, da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80%, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto. Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella numero 1. I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro differenziato e dotati di diverse asperità isposti in maniera da essere progressivamente sempre piu vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa

trecento giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40º C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro. I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio all'art. 5 e nell'allegata cartina geografica. I predetti sfarinati e i metodi tradizionali di lavorazione della panificazione, concorrono alla produzione del pane, le cui caratteristiche sono riportate nell'art. 7.

I grani duri devono essere caratterizzati dai parametri riportati nella tabella 1, di seguito riportata.

TABELLA 1

Il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati.

Grano duro	Requisiti unità
Peso ettolitrico ≥	78 kg/hl
Proteine (Ntot × 5,70) ≥	11% s.s.
Ceneri <	2,2% s.s.
Glutine secco ≥	9,0% s.s.
Semole di grano duro	
Indice di glutine <	80
Indice di giallo ≥	20

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

territorio mai assoggettato a ingressione marina;

forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi;

idrografia autoctona;

temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12º C;

clima mediterraneo umido mesotermico;

asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide;

permeabilità del suolo 10^-5 ÷ 10^- 6 cm/sec;

composizione chimica dei suoli.

Art. 5.

Il territorio di produzione dei grani impiegati per ottenere semole rimacinate comprende i territori dei comuni di: Altamura - Gravina di Puglia - Poggiorsini - Spinazzola - Minervino Murge ed è rappresentato nelle carte in scala 1:25.000 dall'IGMI, riprodotte nell'allegata cartina geografica di seguito elencate:

Foglio 175-tavolette: II NE Villaggio Gaudiano;

Foglio 176-tavolette: IV SO Canosa di Puglia III NO Lamalunga-III NE Minervino Murge-III SO Montemilone; III SE Fermata di Acquatetta-II SO Montecaccia;

Foglio 188-tavolette: IV NO Palazzo San Gervasio - IV NE Spinazzola-I NO Stazione di Poggiorsini-I SO Poggiorsini -II NO Notargiacomo -I NE Serra Ficaia - I SE Murgetta-II NE Gravina in Puglia-II SE S. Maria d'Irsi;

Foglio 189-tavolette: IV NO Murgia del Ceraso-IV SO Stazione di Altamura-III NO Altamura III SO Madonna di Picciano-IV NE Toritto -IV SE Masseria Pescariello - III NE Stazione Casal Sabini-III SE Matera Nord -I SO Cassano delle Murge-II NO Santeramo in colle.

Art. 6.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

Impasto.

1) il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;

2) dosi e composizione dell'impasto: per ql 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano kg 20 (20%) di lievito naturale, kg 2 (2%) di sale marino, kg 60 (60%) circa di acqua alla temperatura di 18º C;

3) l'operazione d'impasto deve durare 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti;

4) l'acqua da utilizzare per l'impasto deve essere potabile e distribuita sul territorio. L'acqua utilizzata per l'impasto è certificata in dettaglio dall'Ente gestore dell'acquedotto. Si prescrive che l'acqua venga analizzata con frequenza annuale e che la relativa certificazione sia resa nota mediante affissione all'albo pretorio. In ogni caso la caratterizzazione dell'acqua dovrà rispondere ai seguenti parametri:

incolore, insapore, inodore;

temperatura compresa fra 12º e 15º C;

pH compreso fra 7 e 8,5;

durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5 GF;

contenuto calcio (Ca + +) compreso fra 46 e 55 mg/l;

alcalinità (Ca CO_3) compreso fra 130 e 160 mg/l;

ione nitroso assente;

ione ammonio assente;

contenuto sodio minore di 5-6 mg/l;

contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5 mg/l;

coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100 ml.

Lievitazione e prima fase di riposo.

A ultimazione dell'operazione d'impasto è necessario coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

Modellatura e seconda fase di riposo.

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per trenta minuti.

Rimodellatura e terza fase di riposo.

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

Infornata e cottura.

Prima di essere infornata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e deve raggiungere la temperatura di 250º C. I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura del «Pane di Altamura» devono essere alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

Sfornatura.

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagiate su assi in legno.

Art. 7.

Il «Pane di Altamura» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) pagnotta in pezzatura non inferiore a 0,5 kg nella tradizionale forma accavallata (denominato localmente skuanète) con baciature ai fianchi, o bassa (denominato localmente a cappidd d'prèvte) senza baciature;

b) spessore della crosta di almeno 3 mm;

c) mollica di colore giallo paglierino caratterizzata da alveolazione omogenea;

d) profumo caratteristico;

e) umidità non superiore al 33%.

Art. 8.

Al conferimento della DOP saranno istituiti:

elenchi dei produttori di grano duro nel territorio di interesse;

elenchi degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai fornitori di grano del territorio;

elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del presente disciplinare.

Tali elenchi dovranno essere tenuti dall'organismo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 9.

L'immissione al consumo avverrà nelle pezzature non inferiore a 0,5 kg, sia nella tradizionale forma di cui all'art. 7, sia nella forma bassa, con contrassegno identificativo riportante la dicitura «Pane di Altamura».

Il prodotto finito sarà confezionato in termodetraibile microforato con etichetta riportante:

1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;

2) data di scadenza;

3) logo (come descritto al successivo art. 11);

4) in alternativa senza alcun involucro con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Art. 10.

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento 2081/92, saranno effettuati da un'autorità pubblica designata o un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN 45011.

Art. 11.

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno riportato nell'allegato 1, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta facente parte integrante del presente disciplinare. Il simbolo grafico è composto da «Scudo Sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare, in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «Pane DOP di Altamura».

ALLEGATO 1

Puntinato: 100% Pantone 323 CV.

Pane DOP di Altamura: carattere Arial.

Dimensione 71,1 punti-stile grassetto.

Spessore linea ovale 0,040.

Asse maggiore ovale 17,5 cm.

Asse minore ovale 13 cm.

Le dimensioni del logotipo non dovranno essere inferiori a 10 cm × 7 cm.

Giallo: 100% pantone yellow CV.

Viola: 100% pantone 228 CV.

Bianco: 100% pantone trans. white CV.

Verde: 100% pantone 334 CV.

Rosso: 100% pantone warm red CV.

Bordo ovale: 100% pantone violet CV.

ALLEGATO 2

03A09697

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica» ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Cagliari, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 luglio 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:

per quanto attiene l'indirizzo scientifico-culturale lo stesso risulta disarmanico, dispersivo e non permette di individuare un modello teorico-culturale univoco e coerente con i modelli teorici presi a riferimento;

i collegamenti scientifici sono auto-referenziali e basati su principi non accettabili dalle ordinarie epistemologie;

le connessioni non appaiono documentate né articolate con gli aspetti clinicometodologi;

alcuni dei docenti non danno garanzie né sul piano della formazione, né su quello delle esperienze didattiche;

non appare nemmeno chiaro chi sia il referente universitario;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia dinamica», con sede in Cagliari per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09488

DECRETO 31 luglio 2003.

Abilitazione all'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998.

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bologna, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 luglio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 22 luglio 2003, trasmessa con nota n. 662 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto nazionale del training della società psicoanalitica italiana», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bologna, via S. Stefano 30, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09489

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della «Scuola superiore per mediatori linguistici», in Misano Adriatico, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Misano

Adriatico (Ravenna), via Massimo D'Azeglio n. 8, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Misano Adriatico (Ravenna) via Massimo D'Azeglio n. 8, che assume la denominazione di Scuola Superiore per mediatori linguistici.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 40 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 120 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09490

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della «Scuola superiore per mediatori linguistici», in Quartu S. Elena per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1996 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), via Ravenna 3, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a venti unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia. (Deliberazione n. 11/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/ CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);

Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 2/00/CIR, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Vista la delibera n. 148/01/CONS, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001;

Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la delibera n. 9/02/CIR, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2009;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 350/02/ CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 aprile 2003;

Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la delibera n. 160/03/CIR, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

Vista la delibera n. 183/03/CONS, recante «Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2003;

Vista la delibera n. 289/03/CONS, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia» del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2003, pervenuta all'Autorità in data 11 aprile 2003;

Vista la delibera n. 7/03/CIR, recante «Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a., per l'anno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2003;

Visti gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita in audizione la società Telecom Italia;

Sentiti in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

Considerato che in data 24 aprile 2003 l'Autorità ha avviato due procedimenti concernenti rispettivamente la «Definizione di metodologie contabili per la rete di accesso della Società Telecom Italia S.p.a.» e la «Revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia»;

Considerato quanto segue:

A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO.

1. La società Telecom Italia ha pubblicato l'offerta di riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003.

L'Autorità ha avviato il procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell'offerta di riferimento 2003.

Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza la necessità di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione del network cap e, dall'altro, di definire in modo più completo alcuni aspetti tecnici presenti nell'offerta presentata da Telecom Italia che potrebbero limitare l'offerta di servizi wholesale e retail da parte degli operatori interconnessi.

2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso di un'audizione.

Successivamente è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'offerta di riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti rilevati dagli uffici dell'Autorità.

B. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL MECCANISMO DI NETWORK CAP.

1. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

2. In merito all'osservanza dei vincoli di cap previsti dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:

1) servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;

2) servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;

3) servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;

4) Servizi accessori: IPC-IPC,

l'Autorità ha rilevato che la variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom Italia nella definizione dei cap dei panieri è pari al 2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di price cap, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti dall'art. 5, commi 1 e 6 della delibera n. 3/03/CIR.

In allegato è riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di cap suesposti.

3. Telecom Italia ha inserito all'interno dei panieri dei servizi a traffico del network cap, il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR.

Dall'esame dell'offerta di riferimento 2003 emerge, inoltre, che la differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell'offerta di riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, non è consistente con il servizio di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza è dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.

L'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche del servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all'interno del meccanismo di network cap. Tale variazione non comporta allo stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di cap in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.

A tal proposito, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 è stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all'obbligo di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi pertinenti.

4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia per i servizi per i quali è stato registrato un volume nullo di vendita nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all'interno di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per il paniere in esame. Non vi è, infatti, alcun effetto economico all'interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato, il peso di tali servizi è sempre nullo. Appare quindi evidente che tale circostanza consentirebbe all'operatore notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di cap. L'Autorità ritiene che la possibilità di variare in maniera arbitraria, all'interno di un sistema di cap, i prezzi dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni sul mercato

dell'interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento (le cui condizioni economiche risultano essere già state valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono definite applicando al valore dell'anno precedente la variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo del servizio.

5. L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR dell'Autorità prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori circuiti di interconnessione a 34 Mbps ed a 155 Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell'inserire tali flussi nell'offerta di riferimento 2003, ha applicato condizioni economiche che, a parere dell'Autorità, non sono rispondenti a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento è stato previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente con quelle dei flussi di interconnessione già inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2 Mbps.

Tale condizione non appare verificata. Infatti, si può verificare che per i CDN retail i prezzi dei circuiti a 155 Mbps sono tra 14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2 Mbps di uguale lunghezza e tipologia di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente rapporto tra i prezzi dei flussi a 155 Mbps e quelli a 2 Mbps è compreso tra 30 e 38.

Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacità.

L'Autorità rileva che la scelta di tale catena impiantistica è stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre, che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente l'infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non è stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacità da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.

Dall'analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un'anomalia in quanto i circuiti di interconnessione a 155 Mbps di lunghezza 10 Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11 Km.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Autorità ritiene che Telecom Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche sugli operatori interconnessi e che pertanto l'offerta dei circuiti di interconnessione a 155 Mbps debba essere riformulata in ottemperanza a quanto già previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare criticità relativa alla valutazione delle condizioni economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.

Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante e pari a circa il 36% della quota di surcharge sul servizio di raccolta.

Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato wholesale e retail della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate, In particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessità di formulare le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l'adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate. Un rilevante aumento della quota di surcharge può comportare impatti nella redditività del servizio offerto dagli operatori alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente considerato nella formulazione della propria offerta.

La valutazione del prezzo applicato alla surcharge da telefonia pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul costo netto per il servizio universale e delle relative quote di contribuzione.

Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale. Interconnessione (decreto ministeriale 23 aprile 1998), l'aumento della quota di surcharge possa essere applicato dall'operatore notificato solo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dall'11 ottobre 2003. Inoltre l'Autorità ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento per la valutazione dell'effettivo orientamento al costo dello stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi del servizio, anche considerando l'eventuale impatto degli obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo di remunerazione a carico degli operatori.

7. Infine, per ciò che riguarda i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, è stata effettuata la seguente valutazione.

L'art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri:

a) della migliore tariffa europea;

b) della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;

c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;

d) della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

A seguito di tale delibera, nell'offerta di riferimento 2003 Telecom Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 €/mese per i servizi di accesso disaggregato «solo voce» (POTS) e «voce+dati» (POTS+ADSL).

La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio è stata valutata dall'Autorità anche alla luce della contenuta differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso ADSL a larga banda. L'Autorità, sentito anche l'orientamento prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta di un prezzo unico.

Inoltre, l'Autorità, secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso di Telecom Italia, un'approfondita analisi dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l'approvazione del valore per l'anno 2003, rileva l'indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR.

Nell'ambito del procedimento relativo all'offerta di riferimento 2003 sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l'altro, alla composizione e l'uso delle risorse della rete di accesso, alla valorizzazione dei cespiti — opere civili, cavi, apparecchiature — della rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni di tali costi.

Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessità di valorizzare in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.

Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei costi della rete di accesso, nonché le risultanze relative al procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili all'Autorità ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2004. Data l'imminente predisposizione dell'offerta di riferimento per l'anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003 Telecom Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 €/mese anche in sede di presentazione di tale offerta di riferimento.

C. CONDIZIONI TECNICHE DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI PRESENTI NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.

L'Autorità, nel corso del procedimento ha rilevato una serie di modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell'ambito dell'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia.

1. MODALITÀ APPLICATIVE E RESTRIZIONI ALLE CONDIZIONI DI OFFERTA DI TALUNI SERVIZI DI ACCESSO E DI INTERCONNESSIONE.

1.1. *Applicabilità delle condizioni economiche dei circuiti di interconnessione e dei circuiti parziali.*

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse criticità in merito alla disciplina applicata ai collegamenti trasmissivi necessari all'operatore alternativo per collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti finali.

In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom Italia applicherebbe condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione del circuito realizzata dall'operatore (in particolare secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).

L'Autorità osserva in via preliminare che, valendo il principio dell'orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall'OLO su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni economiche applicate a parità di componenti impiantistiche trasmissive utilizzate. L'applicazione di condizioni economiche differenti a parità di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi di rete.

Tale principio generale è stato richiamato dall'Autorità, relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR dove è stato previsto all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 7, che i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se colocata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda.

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ribadisce pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla necessità che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Relativamente ai circuiti parziali, l'Autorità ritiene inoltre che sia applicabile il principio generale prima descritto. L'imposizione di applicazione di condizioni

economiche differenti al variare dei servizi realizzati dall'operatore, a parità di componenti impiantistiche, risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.

L'Autorità ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalità di realizzare linee affittate tra due o più punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto già disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2, comma 3, offrendo la possibilità di migrazione a circuiti parziali anche nei casi in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.

1.2. *Flussi di interconnessione*.

Circuiti di interconnessione a 34 Mbps.

Nonostante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sub 1), in merito all'introduzione nell'offerta di riferimento del servizio di circuiti di interconnessione a 34 Mbps, l'Autorità ha rilevato l'assenza di tale servizio nell'offerta medesima.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata inclusione del servizio in esame all'interno dell'offerta di riferimento è dovuta da un lato, all'assenza di interfacce a 34 Mbps nelle proprie centrali e, dall'altro, alla non disponibilità di circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.

Sul punto l'Autorità fa in primo luogo rilevare che l'assenza di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati a porte a 2 Mbps. Inoltre, l'impiego di specifiche tecnologie trasmissive non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso è tecnicamente realizzabile stante la disponibilità di altri sevizi di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocità sia a livello retail che wholesale.

L'Autorità, pertanto, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell'offerta di riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato e nel rispetto del principio di parità di trattamento, l'ottemperanza per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente all'introduzione di un'offerta di circuiti di interconnessione a 34 Mbps.

Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione.

Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l'eccessiva onerosità del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche quando il contratto è in essere da più di un anno.

L'Autorità, con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, già ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilità di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.

Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto da Telecom Italia nei contratti retail.

L'Autorità alla luce del principio di parità di trattamento interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l'operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

1.3. *Servizi di co-locazione: raccordi di centrale*.

L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, punto 6 della delibera n. 2/02/CIR dispone che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalità di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti commettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest'ultima ne consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico vocale.

L'Autorità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la necessità che, sulla base del principio di non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.

1.4. *Servizi di accesso disaggregato alla rete locale*.

L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, punto 11, della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per cui è attivata.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito, relativamente agli accessi in tecnologia R-LAN, nell'art. 6, comma 2, della delibera n. 183/03/CONS che dispone «L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN».

L'Autorità ritiene pertanto che non possano essere applicate discriminazioni nell'utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete fissa dell'operatore con significativo potere di mercato.

1.5. *Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore.*

Telecom Italia, nella pubblicazione dell'offerta di riferimento per il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza, sulla base della specificità dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con ciò a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.

L'Autorità ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea con quanto precedentemente disposto con riferimento all'intero anno 2003.

In merito all'applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficoltà oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o concludere tali negoziazioni. In particolare è stato segnalato che, anche con riferimento all'anno 2002, Telecom Italia non avrebbe ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.

Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali avviati con gli operatori potrebbero essere conclusi rapidamente individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva del 2,9% individuato dall'Autorità e di una restante parte legata alle perdite su crediti.

Al riguardo l'Autorità ritiene necessario da un lato sollecitare Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e nei tempi previsti dal decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» e dall'altro, sulla base del principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione è quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni — e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo *pricing* — possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche, sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte la coerenza del sistema a «griglia» introdotto da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento e dall'altra le modalità e le condizioni attraverso le quali un operatore può richiedere la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall'Autorità ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie esposte nell'offerta di riferimento.

A tale riguardo l'Autorità ritiene che l'introduzione di griglie di prezzo rappresenti una modalità introdotta da Telecom Italia che non può costituire motivo per la disapplicazione della quota massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorità. Qualora Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l'Autorità, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni di cui lo stesso operatore è titolare sia per le numerazioni di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovrà essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori. Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.

Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia al momento della richiesta, Telecom Italia potrà prevedere, laddove giustificato, un eventuale contributo *una tantum* di configurazione fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le nuove configurazioni che Telecom Italia realizzerà dovranno essere riportate nelle griglie presenti nell'offerta di riferimento e comunicate agli operatori entro quindici giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione è offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i prezzi già configurati.

1.6. *Circuiti parziali.*

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il manuale delle procedure presente nell'offerta di riferimento prevede uno studio di fattibilità al fine di «... individuare i costi necessari per la predisposizione del sito» non previsto negli anni scorsi.

La delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera *i)* ed al considerato 14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l'offerta di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione, o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.

L'Autorità ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di fattibilità o costi di predisposizione del sito.

L'Autorità ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell'operatore e che Telecom Italia debba prevedere l'opzione «base» di circuiti parziali che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.

2. CHIARIMENTI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI OFFERTA DI TALUNI SERVIZI DI ACCESSO E DI INTERCONNESSIONE.

2.1. *Servizi di co-locazione*.

Service Level Agreement per i servizi di co-locazione.

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia non offre nella propria offerta di riferimento adeguate garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni di centrale.

Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto di capacità alternative a quelle di Telecom Italia. L'assenza di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause accidentali.

Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli di servizio generali applicati agli interventi effettuati all'interno del sito co-locato.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile agli «ampliamenti di raccordi su sito già adeguato con materiali da approvvigionare».

L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza che Telecom Italia integri il *Service Level Agreement* per i servizi di colocazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità, analoghi a quelli previsti per la fattibilità dei siti di co-locazione dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di intervento.

Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l'Autorità, con l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, punto 4 della delibera n. 2/03/CIR, ha ribadito che le penali nel *Service Level Agreement* per i servizi di colocazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.

Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa nell'attuale offerta di riferimento.

Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali penali applicabili ai tempi di *provisioning* dei moduli di co-locazione, indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.

Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori, al raggiungimento della penale massima del 10% dell'importo contrattuale come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto di risolvere il contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell'importo contrattuale, valore peraltro già oltrepassato nell'attuale SLA.

L'Autorità ritiene che l'obiezione di Telecom Italia non sia accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la possibilità di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom Italia presuppone la possibilità di scelta di un fornitore alternativo nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilità è chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo nella predisposizione dei siti, sono obbligati a ritardare l'avvio dei propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.

A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all'utenza finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l'operatore notificato.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2004, adotti livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella 1.

I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall'art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.

Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il provisioning dei moduli di co-locazione.

Ritardo nei tempi di consegna	Penale giornaliera espressa rispetto al totale dell'importo contrattuale
Al di sotto di 18 giorni	1,67%
tra i 19 e 63 giorni	0,44%
tra 64 e 135 giorni	0,69%
oltre 135 giorni	0,74%

Disponibilità di coppie al permutatore.

Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia, a fronte di una richiesta

di ampliamento delle coppie disponibili per il servizio di *unbundling* ha manifestato, in alcuni casi, l'impossibilità di adempiere adducendo ragioni di indisponibilità di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilità ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione di richiedere ampliamenti poiché avevano accettato, nelle fasi iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori, è stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilità di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.

In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori. L'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli utenti. In caso contrario, il modulo potrà essere dichiarato disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.

Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilità teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all'utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).

L'Autorità ritiene che l'esigenza degli operatori di ampliamento degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.

L'Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa casistica di eventi possibili (ad esempio, permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato, ...), nonché i relativi tempi e modalità di risoluzione previsti.

Ai fini dell'ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell'ambito della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la necessità di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonché dei cavi ai fini dell'utilizzo di servizi xDSL.

A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale comunica un aggiornamento del database delle risorse di co-locazione sia all'Autorità sia agli operatori stessi. Tale database è stato tuttavia definito senza tenere però conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con cadenza almeno bimestrale il database delle risorse di co-locazione disponibili, aggiornandolo con l'indicazione sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perché non presi in gestione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR.

Inoltre, poiché le informazioni relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per gli operatori per la pianificazione delle proprie attività, l'Autorità ritiene opportuno che tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici, includa anche quelle relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Subentro in spazi di co-locazione parzialmente cedute da altri operatori.

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l'offerta di riferimento richiede, in merito alle «condizioni generali per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione già assegnati ad un altro operatore», che tale subentro avvenga solo a seguito della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto con Telecom Italia da parte dell'operatore cedente all'operatore cessionario. Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato alla acquisizione integrale del lotto.

La delibera n. 13/00/CIR fissa, all'art. 9, la definizione di modulo minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l'altro, come spazio minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm. Tale spazio è associato allo spazio al permutatore per almeno 2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione dello spazio minimo è stata adottata dall'Autorità, nel rispetto delle modularità di spazi previste da Telecom Italia, al fine di garantire la massima flessibilità per gli operatori.

L'Autorità ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all'altro, contrasti con gli obiettivi di flessibilità che hanno condotto alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.

L'Autorità ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile è quella del singolo telaio e

la dimensione minima dei blocchi di posizioni cedibili in ciascun permutatore è individuata in funzione delle specifiche tecniche del permutatore stesso.

2.2. *Servizi di accesso disaggregato alla rete locale.*

Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocità.

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2003, ha introdotto la richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche nel caso in cui l'operatore utilizzi, sotto la propria responsabilità, la linea ADSL con una velocità differente da quella già qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale richiesta non era prevista nelle precedenti offerte di riferimento.

Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in rame è idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocità (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:

1) fissazione di uno «scenario di rumore di riferimento» che è costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL (n_1 sistemi POTS, n_2 sistemi ISDN, n_3 sistemi ADSL, n_4 sistemi SDSL, ecc.) attivi all'interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo scenario di rumore non dipende dalle velocità trasmissive dei sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato (n_3). Un nuovo sistema ADSL può essere inserito in rete se la somma del numero di sistemi ADSL già presenti all'interno del cavo, aumentata di una unità, è minore o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato è $n_3=20$ e sono attualmente attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);

2) una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all'interno del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare, in funzione della distanza dell'utente dallo stadio di linea, se è possibile offrire la velocità richiesta dall'operatore.

Dall'analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l'operatore avesse la necessità di variare la velocità trasmissiva di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle altre coppie, l'aumento di velocità trasmissiva sulla coppia ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi già attivati, in quanto ciascuna coppia è stata qualificata utilizzando lo «scenario di riferimento» in cui sono stati considerati sistemi ADSL alla massima velocità trasmissiva.

In conclusione l'Autorità ritiene che una volta ottenuta una qualificazione iniziale, in cui l'operatore specifica il tipo di apparato xDSL e la velocità trasmissiva, non è più necessaria, in linea di principio un'ulteriore qualificazione qualora l'operatore decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocità trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom Italia, è l'operatore alternativo ad essere responsabile delle eventuali interferenze causate. L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocità apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello interferenziale. Le attività di qualificazione svolte da Telecom Italia per poter compiere le azioni di *spectrum management* saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito del tavolo tecnico che coinvolge operatori e Autorità finalizzato, tra l'altro, all'introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.

Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso.

La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 2, che:

«Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi».

Diversi operatori, nel corso del procedimento; hanno segnalato che Telecom Italia non ha né ridotto i propri tempi di *assurance*, né previsto penali che coprano il 100%.

Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che, essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non è ancora in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in quanto, allo stato, non è possibile dimensionare le strutture preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali commesse non ancora del tutto chiare.

L'Autorità ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA, dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare un disincentivo per la diffusione dell'offerta e che, pertanto, Telecom Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto già disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.

2.3. *Circuiti parziali.*

Service Level Agreement (SLA).

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la necessità di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti parziali, di tempi di disponibilità garantiti al fine, da un lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato *retail* di linee in affitto, dall'altro, di poter impiegare tali servizi anche per applicazioni che necessitano di elevata affidabilità.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un'offerta opzionale di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito. Tale parametro è da intendersi garantito in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di competenza di Telecom Italia.

Annullamento degli ordini prima della consegna.

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che il manuale delle procedure incluso nell'offerta di riferimento, prevede che «Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine di fornitura di un circuito parziale, già presentato a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore è tenuto a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile previsto».

L'Autorità ritiene che tale onere sia non rispondente al reale costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all'accesso all'offerta.

L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall'offerta di riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo una reale rispondenza dell'entità della penale ai costi sostenuti.

2.4. *CVP.*

Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema d'accesso comprendente l'utilizzo sia dei portante fisico, sia di apparati trasmissivi a larga banda. L'obbligo di introduzione di tale servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all'art. 5, comma 1, dispone che l'operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per l'offerta di riferimento dell'anno 2000 a partire dall'analisi delle offerte commerciali dei servizi di accesso e connettività a larga banda proposte da Telecom Italia.

Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione in occasione dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2002 di Telecom Italia, mentre le modalità tecniche di fornitura ed i *Service Level Agreement* di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto all'iniziale introduzione del servizio. Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia propone sul mercato *retail* offerte di accesso xDSL non replicabili a partire dalle configurazioni previste nell'attuale offerta, con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilità minima, all'uso di classi di servizio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed alla garanzia di tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*. Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti nell'offerta ADSL *wholesale* sono migliori di quelli garantiti per l'offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.

In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia ha dichiarato di offrire nelle offerte *retail*, su base commerciale, *Service Level Agreement* migliorativi al fine di ridurre i tempi massimi di provisioning ed assurance, pur senza produrre evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche relative alla propria offerta commerciale.

Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell'Autorità, ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettività a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte *retail* attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall'offerta CVP vigente.

In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito evidenza che tali condizioni di replicabilità non sarebbero possibili, come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba allineare le condizioni di *provisioning* ed *assurance* per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL *wholesale* integrandole con penali garantite nel 100% dei casi ed includendo, in virtù del principio di parità di trattamento, le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda.

D. LA CONCORRENZA NEL MERCATO DELL'ACCESSO ED I NECESSARI INTERVENTI REGOLAMENTARI.

Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore *incumbent* Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra, allo stato, l'avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso.

A più di un anno dall'avvio operativo del servizio di accesso disaggregato si registrano volumi inferiori all'1% delle linee di accesso. Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi attivi in tale mercato è sintomatica di una difficoltà oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.

È evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato può essere realizzata solo nell'ambito di un quadro che faciliti l'ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura regolatoria.

L'Autorità ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all'ingrosso, presenti nell'offerta di riferimento dell'operatore *incumbent,* siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Per consentire una maggiore competitività e sviluppo nei servizi di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all'Autorità la necessità di un chiarimento e di un'eventuale integrazione del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:

a) la necessità, emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti dagli investimenti sulla rete di accesso;

b) l'esigenza di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, giustificata dalla necessità di presentare offerte commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla locazione geografica.

Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione sulla rete di un operatore alternativo, l'Autorità ritiene di osservare quanto segue.

La «quota di terminazione» è il prezzo che l'operatore di «originazione» deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in *carrier selection/preselection*) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l'utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l'interoperabilità tra le reti di telecomunicazione.

L'attuale quadro normativo prevede che, qualora l'operatore di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura regolamentare.

Nel caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione.

Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all'operatore alternativo per la quota di terminazione è pari a quello di Telecom Italia in virtù dei cosiddetti accordi di «reciprocità» che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.

Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari dell'Autorità, il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom Italia si è negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.

Già nella delibera n. 3/03/CIR l'Autorità aveva osservato che «la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante può utilizzare». È evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore *incumbent* efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che non può esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed i valori riportati nell'offerta di riferimento dell'operatore *incumbent.*

Nel caso di servizi a traffico commutato l'Autorità, con la delibera n. 152/02/CONS, nell'evidenziare l'esistenza di un effettivo vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.

Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell'accesso alla rete fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati più volte evidenziati in occasione dell'analisi dei costi diretti ed indiretti dell'accesso disaggregato.

Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'accesso e la sopravvivenza degli operatori in tale mercato, secondo l'Autorità, si potrà avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi da interconnessione. È peraltro evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi quando l'operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie di scala.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.

Ad avviso dell'Autorità, come sottolineato nelle premesse della delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom Italia (in virtù dell'esiguo numero di accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione. Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell'intero mercato nazionale dell'accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.

Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle condizioni economiche contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell'accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso. Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni» del 24 aprile 1998. L'Autorità si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della delibera n. 148/01/CONS.

In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico-applicativo in relazione agli altri servizi di interconnessione (*Carrier selection*, transito, ecc.)

che dovessero insorgere a valle della ridefinizione dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l'Autorità avvierà un apposito tavolo tecnico.

In relazione all'esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, l'Autorità ritiene che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalità di offerta e ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.

Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione immediata di un'offerta su tutto il territorio nazionale, è denominato, a livello internazionale, *Wholesale Line Rental* e consiste nella possibilità per l'operatore alternativo di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in *Carrier pre-selection*, sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso).

D'altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso può svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale ottica l'Autorità reputa che lo strumento principale per realizzare la concorrenza nell'accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative (accesso diretto) sia il servizio di accesso disaggregato.

Il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) dovrebbe quindi rappresentare una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sarà valutata dall'Autorità in separato procedimento.

Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia

1. È approvata l'offerta di riferimento per l'anno 2003 pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 3, comma 2 ed art. 4, comma 1.

Art. 2.

Integrazioni sulle modalità applicative del meccanismo di network cap a partire dall'offerta 2004

1. Il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 introdotto con l'art. 1, comma 2 della delibera n. 2/03/CIR non è incluso nei panieri del *network cap* ed è soggetto, quindi, a verifica dell'orientamento al costo.

2. A partire dall'offerta di riferimento per l'anno 2004, le condizioni economiche dei servizi con volume nullo all'interno dei panieri di *network cap* sono determinate nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento: le condizioni economiche sono definite applicando al prezzo dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.

Art. 3.

Modalità applicative e chiarimenti sull'offerta di riferimento

1. Telecom Italia formula l'offerta dei seguenti servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di coerenza delle condizioni economiche a parità di elementi impiantistici utilizzati:

a) servizio di circuiti di interconnessione;

b) servizio di circuiti parziali: Telecom Italia assicura la migrazione dei servizi di linee affittate *retail* e *wholesale* a circuiti parziali senza alcun onere aggiuntivo, secondo quanto disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2, comma 3, ed elimina ogni obbligo in merito ad eventuali attività di predisposizione del sito ed ai relativi studi di fattibilità;

c) servizio di raccordi interni di centrale.

2. Con riferimento a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia recepisce nell'offerta di riferimento le seguenti disposizioni:

Servizi di interconnessione:

a) Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 155 Mbps di cui alle tabelle 1, 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*bis* dell'offerta di riferimento 2003, secondo i criteri previsti nella delibera n. 2/03/CIR;

b) Telecom Italia formula le condizioni economiche di offerta dei circuiti di interconnessione a 34 Mbps, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR;

c) Telecom Italia riformula le condizioni di offerta dei circuiti di interconnessione prevedendo che l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale possa cessare con un ragionevole preavviso i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, art. 3, comma 1, lettera *h)*, punto 2.

Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore:

d) Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di «fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore» prevedendo, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato così, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'offerta presentata da Telecom Italia. Gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'offerta di riferimento condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo;

e) con riferimento alla quota di «perdita su crediti», Telecom Italia conclude le negoziazioni avviate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse negoziazioni, fornendo tutte le informazioni a tal fine necessarie, ivi inclusa la documentazione necessaria alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza separata delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione di cui al precedente punto *d)*.

Servizi di accesso disaggregato:

f) qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato ADSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Telecom Italia ai fini delle attività di *spectrum management*. L'operatore è tenuto a richiedere a Telecom Italia il servizio di qualificazione ADSL solo nel caso in cui necessiti di una garanzia della velocità di trasmissione utilizzata, differente da quella già certificata in fase di attivazione, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.

3. Telecom Italia predispone una procedura applicabile al caso di richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione.

4. A partire dall'offerta di riferimento per l'anno 2004 si dispongono le seguenti integrazioni:

Servizi di co-locazione:

a) Telecom Italia integra il Service Level Agreemnent per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità dei raccordi interni e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica;

b) Telecom Italia applica, per i raccordi interni di centrale i tempi di provisioning e le penali previste nel Service Level Agreement per servizi di co-locazione;

c) Telecom Italia applica livelli progressivi di penali per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione in linea con quanto definito all'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR e secondo le premesse del presente provvedimento;

d) Telecom Italia provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno bimestrale, del database delle risorse di co-locazione disponibili, adeguandolo in modo da tener conto sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR. Tale database, oltre alle informazioni sugli spazi fisici e sulle disponibilità al permutatore, comprende anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Servizi di accesso disaggregato:

e) Telecom Italia integra il *Service Level Agreement* dei servizi di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi, così come previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, art. 2, comma 1, lettera *b)*, punto 2;

Servizio di circuiti parziali:

f) Telecom Italia formula un'offerta di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito;

g) Telecom Italia riformula i livelli di penale per la revoca degli ordini di circuiti parziali prima della consegna da parte degli operatori, prevedendo importi progressivi con il numero di giorni trascorsi dall'ordine e comprendendo un periodo iniziale in cui non è dovuto alcun importo.

Servizio di circuito virtuale permanente:

h) Telecom Italia allinea le condizioni di provisioning ed assurance applicate ai servizi circuito virtuale permanente xDSL alle condizioni offerte previste per il servizio ADSL wholesale integrandole con penali garantite nel 100% dei casi;

i) Telecom Italia integra le condizioni di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e di qualità di servizio.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di «*surcharge*» della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'offerta di riferimento 2003, il valore disposto dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sub 5 della delibera 2/03/CIR. L'Autorità, a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della «*surchange*» applicati da Telecom Italia.

2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente art. 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all'Autorità secondo le disposizioni di cui al capo I dell'allegato *A* della delibera n. 148/01/CONS.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 11/03/CIR

	Pesi	Variazione Spesa	*Obiettivo* cap
Paniere A - SGU		-5,60%	-5,60%
Raccolta via SGU	37,5%	-5,6%	
Raccolta via SGU D7	0,0%	—	
Raccolta forfettaria SGU	0,0%	—	
Terminazione via SGU	19,4%	-5,6%	
Transito via SGU	0,01%	-11,3%	
Kit di interconnessione	17,7%	-2,8%	
Flussi di ICX	25,3%	-7,6%	
Circ. parz. non a ceiling	0,0%	—	
Paniere B - SGD e SGT		-3,60%	-3,60%
Raccolta via SGD	0,0%	—	
Raccolta via SGT	37,1%	-3,4%	
Raccolta forfettaria SGD	0,0%	—	
Raccolta forfettaria SGT	0,0%	—	
Terminazione via SGD	0,0%	—	
Terminazione via SGT	59,6%	-3,1%	
Transito via SGD	0,0%	—	
Transito via SGT	3,4%	-14,3%	
Paniere C - 2 SGT		-1,35%	-1,35%
Raccolta doppio SGT	6,7%	-2,0%	
Terminazione doppio SGT	18,5%	-1,0%	
Transito doppio SGT	0,0001%	-15,6%	
Accesso alle Cable Station	0,1%	-1,4%	
Instrad. vs estero da SGT	24,5%	-3,9%	
Instrad. vs estero da CI	50,2%	-1,0%	

	Pesi	Variazione Spesa	Target
Paniere D - Contributi		0,00%	0,00%
Contr. SPP	0,0%	—	
Contr. attiv. CPS	91,9%	0,0%	
Contr. Config. codici CPS	0,0%	—	
Contr. Attivazione Number Hosting	0,0%	—	
Contrib. per circ. parz.	0,0%	—	
Contrib. Acc. Dis. Rete loc.	8,1%	0,0%	
Contr. Acc. Dis. sottorete loc.	0,0%	—	
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)	0,0%	—	
Contr. Canale numerico	0,0%	—	
Contr. prolung. accesso	0,0%	—	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Rete Loc.	0,0%	—	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Sottorete Loc.	0,0%	—	
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso	0,0%	—	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.	0,0%	—	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.	0,0%	—	
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.	0,0%	—	
Contr. Disatt. Canale numerico	0,0%	—	
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C. Numerico	0,0%	—	

03A09482

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 27 giugno 2003.

Progetto di quadruplicamento della linea Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (Deliberazione n. 1485).

(Omissis);

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive);

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

Visto lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, e in particolare gli articoli 8, 9 e 14;

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 1001, n. 3;

Visti gli articoli 18, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento);

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le relative norme di attuazione;

Vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e sue modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»), come da ultimo modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.;

A voti unanimi, espressi nella forma di legge;

Delibera:

1. Di confermare che — ai fini della valutazione dell'impatto ambientale del lotto 3 (Circonvallazione di Trento) del progetto di quadruplicamento della Linea Verona-Fortezza di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco-Verona, depositato da ITALFERR S.p.A. in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 20 giugno 2003 — la Provincia autonoma di Trento osserva le disposizioni stabilite per i progetti preliminari dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e dal relativo regolamento di esecuzione.

2. Di stabilire che la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del precedente punto 1) sarà resa dalla giunta provinciale entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del 20 giugno 2003, vale a dire entro il giorno 18 settembre 2003 e che la stessa costituisce elemento tecnico di supporto per l'intesa interistituzionale richiamata al successivo punto 6).

3. Di stabilire — in attuazione di quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2) — che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale n. 28/1988, il termine per la presentazione delle osservazioni all'unità operativa per la valutazione dell'impatto ambientale scade in data 19 agosto 2003.

4. Di autorizzare — al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190/2002 - il presidente della giunta provinciale a presentare osservazioni, relativamente al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui al punto 1), anche con riferimento alle eventuali alternative, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il termine del 20 luglio 2003, tenuto conto delle indicazioni tecniche delle strutture provinciali interessate, anche sotto il profilo ambientale, e previa informativa alla giunta provinciale.

5. Di incaricare l'assessore ai trasporti, autonomie locali e protezione civile, in collegamento con quello all'urbanistica, di attivare appropriate forme di consultazione sul progetto di cui al punto 1) degli enti locali, in collegamento con il dipartimento ambiente e l'APPA, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento della procedura provinciale di v.i.a.

6. Di dare atto che, ai fini della localizzazione urbanistica degli interventi, si dovranno osservare le procedure di variazione del piano urbanistico provinciale, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 e della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nel quadro di un'intesa interistituzionale già delineata con note del Presidente della Provincia prot. n. 2147/D301 del 21 novembre 2001 e prot. n. 4410/Pres. AC di data 6 giugno 2003.

7. Di confermare che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza rispetto ai ricorsi presentati dalla Provincia autonoma di Trento alla Corte costituzionale nei confronti della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo n. 190/2002.

8. Di incaricare il dipartimento ambiente di assicurare, in collegamento con l'APPA, l'esecuzione del presente provvedimento, anche avvalendosi del supporto tecnico del progetto speciale coordinamento attività ferrovia del Brennero e intermodalità.

9. Di ordinare la trasmissione di copia del presente provvedimento ai Ministeri statali competenti, a ITALFERR S.p.a. e a Rete ferroviaria italiana S.p.a., nonché la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Adunanza chiusa ad ore 10,55.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Trento, 27 giugno 2003

Il dirigente: MORESCHINI

L'assessore sostituto: PINTER

03A09683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 8 marzo 2002 è conferita la seguente decorazione: medaglia di bronzo al valor militare al Mar. Ord. Mauro De Luca nato il 2 febbraio 1967 a Roma con la seguente motivazione: «Impiegato nell'ambito dell'operazione Joint Guardian in Kossovo, con spiccato coraggio e grave rischio personale balzava senza indugio su un carro soccorso «Leopard», accidentalmente in movimento verso la sottostante rotabile e privo di controllo, nel tentativo di arrestare il mezzo che continuava comunque il movimento sul terreno ripidamente scosceso e che si fermava contro un manufatto, riportava gravissime lesioni. Chiaro esempio di coraggiosa e generosa iniziativa». — Kossovo, 18 gennaio 2000.

03A09696

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il Consiglio comunale di Borgorose (Rieti) con deliberazione n. 16 del 17 aprile 2002, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2003 il dott. Antonio Colaianni è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267 del 2000, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

03A09734

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0894
Yen giapponese	128,37
Corona danese	7,4326
Lira Sterlina	0,69190
Corona svedese	9,2089
Franco svizzero	1,5422
Corona islandese	89,12
Corona norvegese	8,2860
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58483
Corona ceca	32,330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,39
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6290
Lira maltese	0,4248
Zloty polacco	4,3630
Leu romeno	36900
Tallero sloveno	235,2000
Corona slovacca	41,980
Lira turca	1518000
Dollaro australiano	1,6758
Dollaro canadese	1,5375
Dollaro di Hong Kong	8,4957
Dollaro neozelandese	1,8737
Dollaro di Singapore	1,9001
Won sudcoreano	1274,27
Rand sudafricano	8,1606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09935

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nootropil».

Estratto decreto n. 335 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NOOTROPIL, rilasciata alla società UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 Pianezza (Torino), nelle confezioni:

«20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 022921074;

«3 g/15 ml soluzione orale/soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale 15 ml - A.I.C. n. 022921086;

«1200 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - A.I.C. n. 022921098.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - Dicembre 2002: «12 g/60 ml soluzione per infusione» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 022921074.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09660

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ischelium».

Estratto decreto n. 337 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ISCHELIUM, rilasciata alla società Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138 Roma, nelle confezioni:

1 flacone gocce orali 30 ml - A.I.C. n. 022638023 (sospesa);

10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 022638047 (sospesa);

«2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C. n. 022638050.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - Dicembre 2002:

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 022638023 (sospesa);

«0,3 mg/ml soluzione iniettabili per uso sottocutaneo o intramuscolare» - A.I.C. n. 022638047 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09659

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cidilin».

Estratto decreto n. 338 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CIDILIN, rilasciata alla società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A Milano, nelle confezioni:

im iv 5 fiale 250 mg 2 ml - A.I.C. n. 023799048;

im iv 3 fiale 500 mg 3 ml - A.I.C. n. 023799051;

im iv 5 fiale 500 mg 3 ml - A.I.C. n. 023799063;

im iv 1 fiala 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 023799075;

im iv 3 fiale 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 023799087.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 023799048;

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 023799051;

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 023799063;

«1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 023799075;

«1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 023799087.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09658

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vessel».

Estratto decreto n. 339 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VESSEL, rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio Alanno Scalo (Pescara), nelle confezioni:

«DUE F» im iv 10 F 2 ml 600 ULS - A.I.C. n. 022629101;

«DUE F» 50 capsule 250 ULS - A.I.C. n. 022629113.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 022629101;

«250 ULS capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 022629113.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09657

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ubicor».

Estratto decreto n. 371 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UBICOR rilasciata alla società Magis farmaceutici S.p.a., con sede in via Rodi, 27 - Brescia, nelle confezioni:

10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 026257117;

14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 026257129.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«50 mg/10 ml polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 026257117;

«50 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 026257129.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09668

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Branigen».

Estratto decreto n. 372 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BRANIGEN, rilasciata alla società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, nelle confezioni:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 025368046;

«500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025368059;

flacone granulato per soluzione orale - A.I.C. n. 025368061;

im iv 5 flac. liof. più 5 f. solv. - A.I.C. n. 025368073.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - A.I.C. n. 025368046;

«308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone 40 ml + siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 025368061;

«500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml. - A.I.C. n. 025368073.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dai giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09667

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zibren».

Estratto decreto n. 373 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZIBREN, rilasciata alla società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, nelle confezioni:

«500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025367044;

«500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - A.I.C. n. 025367057;

1 flacone gocce - A.I.C. n. 025367069;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml - A.I.C. n. 025367071.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025367044;

«308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 025367069;

«500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini +5 fiale solvente 4 ml - A.I.C. n. 025367071.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09666

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Coedieci».

Estratto decreto n. 374 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale COEDIECI rilasciata alla società Mitim S.r.l., con sede in via Rodi, 27 - Brescia, nelle confezioni:

14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 027609015;

10 flaconcini orali 50 mg. - A.I.C. n. 027609027.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficit congeniti di coenzima Q10».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«50 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 027609015;

«50 mg 10 ml polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 027609027.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09665

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Carnovis».

Estratto decreto n. 375 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CARNOVIS, rilasciata alla società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47 - Roma, nelle confezioni:

«1 g soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025379025;

«1 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 025379037;

«1 g compresse masticabili» 10 compresse masticabili - A.I.C. n. 025379064;

«im iv 5 fiale 2 g» - A.I.C. n. 025379088 (sospesa);

«2 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 025379090 (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 025379025;

«1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 025379037;

«2 g/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 025379088 (sospesa);

«2 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 025379090 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09664

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cardiogen».

Estratto decreto n. 376 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CARDIOGEN, rilasciata alla società UCB Parma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), nelle confezioni:

10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 011041023.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g/10 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 011041023.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della RepubbIica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09663

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ceredor».

Estratto decreto n. 377 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CEREDOR, rilasciata alla società Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede in Via dei Santi Pietro Paolo, 30 - Roma, nelle confezioni:

im 5 fl 500 mg + 5 f solv. 5 ml - A.I.C. n. 025745062;

20 bustine granulato 500 mg - A.I.C. n. 025745074;

im 10 fl 500 mg + 10 f solv. 5 ml - A.I.C. n. 025745086;

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 025745098 (sospesa);

gocce soluz. estemp. 12,316 g - A.I.C. n. 025745112 (sospesa);

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzioni iniettabili» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 025745062;

«500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 025745074;

«500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 025745086;

«500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - A.I.C. n. 025745098 (sospesa);

«308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone da 40 ml + siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 025745112 (sospesa);

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della RepubbIica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09662

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».

Estratto decreto n. 378 del 28 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA, rilasciata alla società Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), nelle confezioni:

«1000 mg soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 0289410191/G;

«500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 028941021/G.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 028941019/G;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 028941021/G.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09661

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32686 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industrie Tessili Alois I.T.A. con sede in Caserta, unità di:

via Ponte;

via Quercione,

per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32687 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Martini Osvaldo con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa), unità di Castelfranco di Sotto (Pisa), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 32688 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CAP Gemini Ernst & Young Italia con sede in Roma, unità di:

Genova;

Milano;

Padova;

Roma;

Torino,

per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 ottobre 2003.

Con decreto n. 32689 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bulgari Filati con sede in Calcinato (Brescia), unità di:

Castelcovati;

Ponte San Marco,

per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 32690 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bava Riccardo con sede in Collegno (Torino), unità di:

Collegno;

Moncalieri,

per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 ottobre 2003.

Con decreto n. 32691 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Alnuatel già Viasystems EMS Italia con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 1º dicembre 2002 al 31 maggio 2003.

Con decreto n. 32692 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sidermontaggi con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 22 aprile 2003 al 21 ottobre 2003.

Con decreto n. 32693 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Zincomet con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno, per il periodo dal 17 aprile 2003 al 16 aprile 2004.

Con decreto n. 32694 del 17 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società per azioni Meccanica di precisione - S.A.M.P., con sede in Bologna unità di:

Ascoli Piceno;

Bologna,

per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32699 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. O.M.C. Italia, con sede in Pastorano (Caserta), unità di Pignataro Maggiore, per il periodo dal 3 settembre 2002 al 2 settembre 2003.

Con decreto n. 32700 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fiamm Automotive Batteries - Gruppo Fiamm, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32701 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Caserta, unità di:

Caserta;

Padova;

Sesto San Giovanni (Milano);

Tito (Potenza),

per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32702 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. 1T One Tile, con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni, per il periodo dal 18 maggio 2003 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 32703 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Società Sviluppo Commerciale, con sede in Milano, unità di Camerano (Ancona), per il periodo dal 9 maggio 2003 all'8 novembre 2003.

Con decreto n. 32704 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ergom Automotive, con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di:

Borgaro Torinese (Torino);

Chivasso - Unità produttiva n. 1 (Torino);

Chivasso - Unità produttiva n. 2 (Torino),

per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 gennaio 2004.

Con decreto n. 32705 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SO.FI.PA., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32706 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SO.FI.PA., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32707 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Papalini, con sede in Roma, unità di:

Brindisi;

Prato (Potenza),

per il periodo dal 30 maggio 2003 al 29 maggio 2004.

Con decreto n. 32708 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Officine Meccaniche Molteni, con sede in Senago (Milano), unità di Senago, per il periodo dal 18 aprile 2003 al 17 aprile 2004.

Con decreto n. 32709 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. O.P.C., con sede in Apice (Benvento), unità di Apice, per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004.

Con decreto n. 32710 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Osram Sud, con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno, per il periodo dal 2 aprile 2003 al 1° aprile 2004.

Con decreto n. 32711 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bucato DE.TA. Internazionali, con sede in Palermo, unità di Palermo e Termini Imerese, per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32712 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Arredamenti Ovadesi (già Arredamenti Lai), con sede in Ovada (Alessandria), unità di Ovada, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 30 gennaio 2003.

Con decreto n. 32713 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dea, con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino, per il periodo dal 6 giugno 2003 al 5 giugno 2004.

Con decreto n. 32714 del 23 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Industria Spalmati Fiore, con sede in Napoli, unità di Pignatario Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2002 al 19 maggio 2003.

03A09493

Provvedimenti concernenti l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32697 del 17 luglio 2003, è annullato decreto direttoriale del 20 dicembre 2002, n. 31836, di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Big Time con sede in Pero (Milano), unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 7 maggio 2003.

Con decreto n. 32695 del 17 luglio 2003, è annullato il decreto direttoriale del 3 gennaio 2002 n. 30671 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione anziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aluvenice con sede in Marghera (Venezia), unità di Maghera, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002.

Con decreto n. 32696 del 17 luglio 2003, è annullato decreto direttoriale del 7 maggio 2002 n. 31002 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi anziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Viasystems EMS Italia con sede in Terni, unità di Terni, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 21 novembre 2002.

03A09494-03A09495

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Skin piccola società cooperativa a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 2162 del 18 luglio 2003 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Skin piccola socetà cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 18 ottobre 1999, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, via Angiolina n. 10.

03A09735

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501198/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 8 2 7 *

€ 0,77